



COMUNE DI MARACALAGONIS

PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZIO TECNICO

UFFICIO PATRIMONIO

Prot. n. 3607 del 24.03.2017

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PARCO GESSA DEL
COMUNE DI MARACALAGONIS 2017-2023. . – C.I.G. Z821DF855F**

Premesse

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Amministrazione Aggiudicatrice (comune di Maracalagonis Servizio Tecnico)

Indirizzo: Via Nazionale 49, 09040 – Maracalagonis (CA) - Tel. 0707850219 – 070 7850224 – 070 7850204 - Fax 070 7850248 – e-mail: protocollo@comune.maracalagonis.ca.it

La documentazione necessaria per presentare l’istanza e l’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto **AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PARCO GESSA DEL COMUNE DI MARACALAGONIS 2017-2023** sono disponibili sul

Profilo di committente (in cui reperire la documentazione di gara): www.comune.maracalagonis.ca.it PEC protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it; e-mail lavoripubblici@comune.maracalagonis.ca.it

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n 192 del 24.03.2017 e avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e con il criterio:

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base degli elementi e dei criteri di valutazione descritti all’art. 26 del presente disciplinare ;

Il bando di gara è stato pubblicato

Sul sito istituzionale della stazione appaltante e sul profilo del committente www.comune.maracalagonis.ca.it

Sul sito www.comunas.it

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara e relativa modulistica allegata;

3. Schema di contratto;

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il l'ing. Sergio Garau Dipendente e Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Maracalagonis
Tel. 0707850219 – 070 7850224 – 070 7850204 - Fax 070 7850248 – e-mail:
protocollo@comune.maracalagonis.ca.it

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1.1 La concessione ha per oggetto la gestione del Parco Gessa di Maracalagonis , di proprietà comunale sito in via Nazionale angolo via Gessa – Maracalagonis.

1.2 Nel corso del presente Disciplinare, per brevità:

- il Comune di Maracalagonis verrà denominato “Comune”;
- l’Impresa, o la Società, aggiudicataria della struttura verrà denominata “ concessionario”.

1.3 L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € **9.000,00** in cifre, (euro novemila/00 in lettere), quale canone concessorio minimo per l’intera durata dell’affidamento, al netto di eventuali offerte migliorative presentate dal concorrente aggiudicatario in sede di gara.

1.4 L’importo del canone annuo a base di gara, soggetto ad offerta in aumento ammonta ad € 1,500,00 [in cifre], (diconsi euro millecinquecento/00) .[in lettere]).

1.5 Con l’affidamento in concessione del Parco Gessa si prevede altresì l’affidamento dei seguenti servizi che costituiscono gli oneri a carico del concessionario come meglio specificato all’art. 13

1.6 Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente procedura di gara è sottoposto alle seguenti clausole sociali: **nessuna**

ART. 2. - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.

2.1 Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:

i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

ART. 3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di carattere generale

3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- 1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
- 3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l’esclusione dalla gara**, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF;

3.3 Gli operatori economici possono essere iscritti in appositi elenchi c.d. “*white lists*” istituiti presso la Prefettura del luogo in cui l’impresa ha la propria sede legale così come indicato dall’art. 52 della Legge n. 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013. L’iscrizione presso gli

appositi elenchi di cui sopra tiene luogo alla comunicazione o informativa antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011.

3.4 Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

3.5 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara;

Requisiti di carattere speciale ex art. 83 D.Lgs. 50/2016

Requisiti di capacità professionale (ex art. 83 comma 1 lett. a)

I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per l'attività oggetto della concessione.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente

Requisiti di capacità economica e finanziaria (ex art. 83 comma 1 lett. b)

Per la partecipazione alla presente procedura di gara per l'affidamento in concessione del Parco Gessa Comunale è prescritto, pena esclusione e previa attivazione delle procedure di soccorso istruttorio in sede di gara –fase di ammissione ed esame della documentazione amministrativa ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016

- **un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.**

Requisiti e capacità tecniche e professionali (ex art. 83 comma 1 lett. c)

Il Concorrente deve dichiarare di poter disporre, per l'intero periodo di concessione, nel proprio organico o nel proprio team organizzativo con il quale intende svolgere il servizio di gestione del Parco Gessa, almeno un operatore possesso del requisito professionale di gestione parchi giochi (o attività similari); a comprova di tale requisito dovrà essere presentata idonea documentazione di seguito elencata
Attestazioni/Certificazioni di enti pubblici e privati dalle quali risulti il possesso del requisito richiesto;
l'eventuale inadempienza accertata del concessionario aggiudicatario relativa alla mancata assunzione e/o presenza continua nel periodo di gestione dell'operatore in argomento costituirà grave inadempienza contrattuale e determina la revoca dell'affidamento della concessione.

4. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle ditte partecipanti avviene mediante richieste di idonea documentazione agli enti preposti e non tramite il sistema AVCPASS in quanto trattasi di procedura il cui valore di gara è inferiore a 40.000 euro

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

5.1 La documentazione di gara (bando di gara, disciplinare di gara, documenti complementari, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, ecc.) è disponibile sul sito internet:
<http://www.comune.maracalagonis.ca.it>

Sarà comunque possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell'offerta presso l'ufficio Tecnico Comunale presso l'ing. Sergio Garau nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 9.00-11.00 e il mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30.

5.2 Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrazione la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentate del soggetto che intende concorrere.

5.3 -. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno fissare l'appuntamento previa telefonata al seguente numero 0707850204 (ing Giovanni Manis) ovvero al seguente numero 0707850224 (P.I. Mauro Etzi) dell'Ufficio Tecnico Comunale

I giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante nei quali verranno effettuati il sopralluogo sono il martedì, giovedì e venerdì ore 9.00-11.00 .

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

6. CHIARIMENTI

6.1. E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento tramite PEC di cui alle premesse del presente disciplinare di gara almeno sette giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte così come previsto dall'art. 74, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.

6.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente di cui alle premesse del presente disciplinare di gara.

7. COMUNICAZIONI

7.1 Salvo quanto disposto dal precedente punto 6 del presente disciplinare di gara , tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC. Ai sensi dell'art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6 del D.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo di PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo di PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari.

ART. 8 USO DELL'IMPIANTO

8.1 La concessione della gestione del Parco Gessa comunale è affidata per le finalità ricreative, sociali, di propaganda e diffusione delle attività sociali e ricreative per le quali l'impianto medesimo è stato realizzato.

8.2 Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto nel rispetto del presente articolato.

8.3 Il concessionario dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'immobile stesso.

ART. 9 VERBALE DI CONSEGNA E DI CONSISTENZA

9.1 Il concessionario aggiudicatario prima della sottoscrizione della relativa convenzione e quindi della formale consegna del parco comunale, in contraddittorio con il Responsabile del Comune redigerà un verbale di consistenza e di consegna che allegato alla convenzione ne costituirà parte integrante da cui risulti la descrizione dei locali, dei materiali e delle attrezzature in dotazione alla struttura sportiva stessa.

ART. 10 DURATA DELLA CONCESSIONE

10.1 La durata della concessione decorre dalla data del verbale di consegna di cui al precedente articolo n. 9 con le modalità che verranno di seguito esplicitate e sarà di 6 (sei) anni (ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Maracalagonis approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 08.08.2011, con la possibilità di rinnovo per ulteriori 6 (sei) annualità.

ART. 11 MODALITA' DI UTILIZZO DEL PARCO GESSA

11.1 Le modalità di concessione per la gestione del Parco Gessa di Maracalagonis sono quelle di seguito elencate:

11.2 Il concessionario avrà la facoltà di utilizzare l'immobile per le attività che siano in armonia con gli scopi per i quali è stato costruito ed in relazione alle sue caratteristiche tecniche.

11.3 In particolare per le attività di:

- ricreative e sociali
- di aggregazione e di sviluppo turistico
- Attività connesse alla gestione dell'eventuale punto di ristoro bar (compresa la somministrazione di alimenti e bevande) con oneri di allestimento a carico del concessionario, previa dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico amministrativi previsti dalle vigenti leggi in materia

ART. 12 ONERI A CARICO DEL COMUNE

12.1 Per l'utilizzo dell'immobile il Comune assicura:

- la manutenzione straordinaria della struttura così come previsto dalle normative vigenti, secondo disponibilità di risorse economiche iscritte nel bilancio comunale;
 - la consegna dell'impianto nello stato di fatto in cui si trova come specificato nella "Relazione sullo stato di conservazione e agibilità del Parco Gessa" predisposta dal Servizio Tecnico e allegata agli atti di gara;
- Nel caso in cui si dovessero realizzare opere di straordinaria manutenzione, l'impianto potrà essere temporaneamente chiuso per ragioni di sicurezza.

In caso di chiusura per periodi superiori a 10 giorni e quindi di inattività del concessionario, il contratto potrà essere prorogato dello stesso periodo o in alternativa potrà essere scomputato il relativo importo dal canone dovuto.

12.2 Le manutenzioni straordinarie, previa autorizzazione del Comune, potranno essere effettuate anche dal concessionario in luogo del comune ed in tal caso i costi saranno detratti dai canoni concessori dovuti. In tal caso il progetto degli interventi di manutenzione straordinaria, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale con apposita delibera nella quale dovrà essere espressamente previsto e deliberato l'eventuale scomputo dei costi degli interventi di manutenzione straordinaria dal canone di concessione. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, insindacabile, di non approvare i progetti di manutenzione straordinaria che ritenesse non necessari e non coerenti con eventuali atti di indirizzo che verranno impartiti al Responsabile del Servizio Tecnico.

L'amministrazione comunale deve rilasciare al concessionario copia del certificato di agibilità della struttura oggetto della concessione

ART. 13 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

13.1 Per la gestione dell'impianto spetteranno al concessionario:

- 1) Il pagamento dei canoni di concessione nella misura minima di € 1.500 euro annui anticipati (salvo di versare maggiore determinazione risultante dalle risultanze dell'offerta economica presentata in sede di partecipazione alla gara) da corrispondersi secondo le seguenti modalità:
 - Rate semestrali anticipate, la prima delle quali scade contestualmente alla sottoscrizione della concessione amministrativa che regola il rapporto tra le parti ovvero contestualmente all'eventuale verbale di consegna anticipata dei beni oggetto di concessione, se richiesto dal concorrente concessionario aggiudicatario della presente

procedura

- Si precisa che il mancato pagamento anche di una sola rata semestrale di canone concessorio di cui sopra e/o il ritardo di oltre 1 mese dalla data di scadenza comporta l'automatica decadenza della concessione in danno per il concessionario salvo ulteriori addebiti e/o responsabilità del concessionario medesimo.
- 2) tutti gli interventi manutentivi sugli impianti e sulla struttura necessari al fine dell'ottenimento del Certificato di Agibilità delle strutture che intende realizzare e allestire .;
 - 3) il pagamento dei consumi idrici ed elettrici ed eventuale telefono provvedendo alla voltura delle utenze esistenti e attive intestate al comune a proprio carico, ovvero all'attivazione di nuove utenze, entro dieci giorni dalla data di stipula della concessione;
 - 4) il pagamento di imposte, tasse, tariffe e diritti presenti e futuri (compresa la tariffa rifiuti) dovute per legge;
 - 5) la manutenzione ordinaria, verifiche, controlli, prove secondo le normative vigenti, compilazione delle schede-registro controlli periodici effettuati da propri tecnici specializzati nei vari settori degli impianti;
 - 6) i servizi di pulizia giornaliera del parco Gessa
Per la pulizia del Parco Gessa , il concessionario sarà obbligato a reperire ed utilizzare prodotti atti a garantire la migliore igienicità.
 - 7) l'apertura, la chiusura e la sorveglianza del Parco Gessa durante l'orario di utilizzo con la presenza di un addetto e/o tecnico specializzato in grado di assicurare il funzionamento di tutti gli impianti tecnici installati nel medesimo Parco Gessa .
Il concessionario dovrà assicurare la presenza di personale che sia responsabile:
 - della custodia;
 - dell'assistenza agli impianti;
 - della sicurezza delle attività da svolgere all'interno del Parco Gessa ;
 - 8) l'accensione, lo spegnimento e la regolazione dei vari impianti centralizzati e non con messa in funzione di tutte le strutture disponibili.
 - 9) Effettuare costanti controlli per prevenire ed individuare eventuali danni arrecati alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature.
 - 10) Le manutenzioni ordinarie dell'impianto consistenti in:
 - tinteggiatura dei muri perimetrali e delle recinzioni del Parco Gessa da effettuarsi ogni anno prima del 15 aprile;
 - riparazione e sostituzione di eventuali parti accessorie, di infissi e serrature interne ed esterne;
 - riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie dei locali servizi igienici già presenti e consegnati nello stato d'uso in cui si trovano;
 - riparazione di parti accessorie delle apparecchiature elettriche installate ed in particolare di lampade, interruttori, punti presa;
 - pulizia e spurgamento di tutto l'impianto fognario;
 - sistemazione metodica delle attrezzature ed arredi delle parti comuni;
 - sistemazione delle aree cortilizie esterne e delle pertinenze del Parco Gessa (mediante sfalcio delle erbe infestanti, potature delle siepi e quant'altro occorra per garantire il decoro e la sicurezza dell'immobile e dell'area);
 - ogni altra manutenzione ordinaria così come previsto dalle normative vigenti;
 - osservanza di tutte le condizioni gestionali offerte in sede di gara;
 - 11) Le manutenzioni straordinarie, previa autorizzazione del Comune, potranno essere effettuate anche dal concessionario, in luogo del comune ed in tal caso i costi saranno detratti dai canoni dovuti; i costi delle opere di manutenzione straordinaria dovranno essere indicati dettagliatamente nei computi metri ci estimativi allegati ai progetti di manutenzione straordinaria, progetti e opere che

prima della loro esecuzione dovranno conseguire l'approvazione con specifica delibera di Giunta Comunale. I computi metrici estimativi dovranno essere redatti sulla base del prezziario regionale. Al termine lavori dovranno essere esibite e consegnate al comune le fatture degli esecutori dei lavori, regolarmente quietanzate. L'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, migliorie, aggiunte e/o addizioni alla consistenza dell'immobile oggetto della concessione non preventivamente autorizzate e approvate dal comune di Maracalagonis nelle forme e con le modalità sopra descritte comporta la decadenza dei benefici della possibilità di scontare i relativi costi dai canoni di concessione; l'Amministrazione Comunale si riserva di non autorizzare l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria non ritenute necessarie senza che ciò possa determinare in capo al concessionario alcun diritto alla rinegoziazione delle condizioni economiche della concessione ovvero richieste di risarcimento danni o simili.

ART. 14 PROVENTI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO

14.1 Per l'uso del Parco Gessa i fruitori verseranno direttamente al gestore le relative tariffe che saranno liberamente determinate dallo stesso. Saranno altresì determinate liberamente dal gestore le tariffe delle attività di ristorazione compresa la somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 15 ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

15.1 E' prevista la possibilità per il concessionario di attivare nel Parco Gessa medesimo un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della normativa vigente in materia, non trasferibile, limitato al periodo di gestione, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia commerciale ed igienico sanitarie, fatto salvo l'eventuale necessario adeguamento dei locali che dovrà avvenire a cura e spese del concessionario medesimo.

15.2 In ogni caso, qualora non siano ottenute le necessarie autorizzazioni oppure le caratteristiche tecniche e lo stato di fatto dei locali o dei luoghi medesimi non consentano l'attivazione, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal concessionario nei confronti del Comune.

15.3 Il personale addetto allo svolgimento della gestione del punto di ristoro deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dalle vigenti leggi in materia.

15.4 Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al suddetto esercizio ivi compresi quelli fiscali.

ART. 16 TERMINI MODALITA' E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

16.1 Il servizio in appalto di gestione del Parco Gessa dovranno essere svolti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di settore nazionali e regionali, nonché di quanto indicato e prescritto dagli atti di gara (bando e disciplinare)

Il Concessionario è tenuto inoltre ad adeguare le modalità di svolgimento delle prestazioni di servizio alle eventuali variazioni che dovessero intervenire per effetto di sopravvenute norme nazionali e regionali .

I servizi di gestione del Parco Gessa dovranno essere forniti con le seguenti modalità:

- il concessionario dovrà assicurare la presenza di almeno n. 1 addetto/operatore per tutto l'anno solare in orario di apertura della struttura; nel Periodo Giugno Settembre dovrà essere garantita la presenza presso il Parco Gessa di un operatore qualificato per i servizi che si intende svolgere 7 giorni alla settimana festivi inclusi
- nel restante periodo dell'anno (gennaio-maggio e ottobre/dicembre) la presenza dell'addetto di cui al punto precedente dovrà essere garantita per un minimo di 30 (diconsi trenta) ore settimanali.

Il mancato rispetto delle prescrizioni in merito all'articolazione dell'orario di servizio costituirà grave inadempienza contrattuale con conseguente revoca dell'affidamento della concessione.

16.2 Nel dettaglio i servizi da fornire sono quelli di seguito elencati

SERVIZI LUDICI E RICREATIVI

- servizi di giochi per bambini fino ai 12 anni compresi o l'eventuale allestimento di giochi, gonfiabili e quant'altro il gestore vorrà proporre nel proprio progetto offerta :
- attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande.

SERVIZI DI ACCOGLIENZA

- Accoglienza delle scolaresche e gruppi di ragazzi;

ARTICOLAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SERVIZI

Dovranno essere pertanto erogati prioritariamente i servizi obbligatori previsti per il funzionamento dei parchi e potranno altresì essere attivati i servizi aggiuntivi volti a favorire l'accoglienza e seconda dell'utenza sopraindicata. Per servizi obbligatori si intendono :

- Pulizia quotidiana delle aree del Parco Gessa, della eventuale zona giochi e del punto di ristoro

16.3 In caso di eventi eccezionali, quali ad esempio calamità naturali, il Comune può sospendere il rapporto ed utilizzare l'impianto per le necessità del caso senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario.

ART. 17 ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA'

17.1 E' consentito al concessionario l'esercizio della pubblicità e delle attività di promozione della struttura ricettiva nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia e dei vigenti regolamenti comunali;

17.2 La messa in opera di strutture pubblicitarie fisse, cartelloni rigidi a parete o su intelaiature fissate a terra o a muro, dovrà essere autorizzata dagli uffici comunali competenti nel pieno rispetto delle norme urbanistiche.

ART. 18 PERSONALE ADDETTO – obblighi previdenziali ed assistenziali

18.1 Il concessionario assume su di sé tutti gli obblighi inerenti il personale addetto e tutte le disposizioni normative in vigore relative agli obblighi previdenziali ed assistenziali per i singoli addetti al servizio, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità a riguardo.

ART. 19 DIVIETO CESSIONE DELLA GESTIONE

19.1 Il concessionario non può cedere a terzi la gestione di quanto forma oggetto della presente concessione.

ART. 20 INCONTRI PERIODICI DI VERIFICA E CONTROLLO

20.1 L'Ufficio del Servizio Tecnico potrà in qualsiasi momento procedere alla verifica dello stato manutentivo della struttura e comunque del rispetto degli obblighi fissati dall'atto di concessione.

20.2 Nel caso in cui il concessionario non provvedesse a porre in essere i lavori di ordinaria manutenzione ordinaria di cui all'art. 13 punto 5 e 10), sarà cura del Comune intervenire diffidando lo stesso ad eseguire le opere dovute assegnando un termine e nel caso in cui il concessionario non provveda entro il termine assegnato, il Comune effettuerà detti interventi incaricando ditte di fiducia e la spesa relativa verrà posta a carico del concessionario.

20.3 Per gli impianti o parti di essi di cui all'art. 1 del D.M. n 37/08 le opere di manutenzione e riparazione possono essere effettuate solo da imprese aventi i requisiti tecnico-professionali richiesti dal presente decreto con rilascio di certificato di conformità e compatibilità dei lavori eseguiti.

20.4 Il concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l'impianto e le sue strutture in perfetto stato di efficienza e conservazione così da poter riconsegnare il tutto al Comune proprietario, al termine della concessione, in perfetto stato di funzionalità.

20.5 Qualora il concessionario si rendesse colpevole della mancata pulizia dei locali a lui concessi incorre in sanzioni amministrative riassunte nella tabella di seguito riportata:

INFRAZIONE	SANZIONE
Mancata pulizia delle aree esterne	€. 50,00 al giorno
Mancata pulizia bagni esistenti e di quelli eventualmente installati a cura e spese del concessionario	€. 50,00 al giorno
Mancata presenza di almeno n. 1 addetto/operatore per tutto l'anno solare in orario di apertura della struttura; Periodo Giugno Settembre; dovrà essere garantita la presenza presso il Parco Gessa di un operatore 24h/24h per 7 giorni alla settimana festivi inclusi	€. 100,00 al giorno
Mancata presenza di almeno n. 1 addetto/operatore per tutto l'anno solare in orario di apertura della struttura; Periodo gennaio-maggio e	€. 60,00 al giorno

ottobre/dicembre dovrà essere garantita la presenza di un operatore presso il Parco Gessa con un minimo di trenta ore settimanali.	
---	--

ART. 21 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

21.1 Il concessionario dovrà provvedere ad ottemperare a tutte le prescrizioni e ad agli obblighi posti in capo al concessionario dal Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/08 .

21.2 In particolare il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e il Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE), insieme all'individuazione delle figure previste per l'attuazione degli stessi, dovranno essere presentati entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione della gara e prima della sottoscrizione della convenzione. Alla scadenza del periodo della concessione, il Comune entrerà in possesso dei suddetti documenti senza nulla dovere al concessionario.

ART. 22 MIGLIORIE ADDIZIONI E MESSA IN OPERA DI STRUTTURE FISSE O MOBILI

22.1 Qualora il concessionario volesse apportare migliorie, modifiche e/o addizioni alla struttura o collocare in essa nuove attrezzature o migliorare quelle esistenti, dovrà richiedere autorizzazione scritta al Comune.

Solo a seguito di formale assenso dello stesso, potrà procedere a quanto richiesto.

Per quanto riguarda la disciplina di tali migliorie o addizioni si rinvia agli articoli n. 1592 e n. 1593 del Codice Civile.

22.2 Al termine della concessione, rimarranno di proprietà del concessionario le attrezzature mobili, acquistate e utilizzate nell'impianto durante il periodo della gestione.

22.3 Il principio non vale per le strutture mobili acquistate per sostituire quelle deteriorate dall'uso, ma solo per quelle non elencate nel verbale di consistenza di cui all'art. 9.

22.4 Se le modifiche o innovazioni o arricchimenti strutturali effettuati dal concessionario dovessero richiedere prove, usabilità ed omologazione delle stesse o un nuovo collaudo dell'impianto, ciò dovrà essere acquisito o effettuato a cura e spese dello stesso.

ART. 23 CAUZIONI ED ASSICURAZIONI

//.*-*/**23.1** A norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% (diconsi due per cento) dell'importo a base d'asta di cui al punto 1.3, e pertanto pari ad € 180,00, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente .

23.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

23.3 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.

23.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

23.5 La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

23.6 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

23.7 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7.

23.8 Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

23.9 A norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,

a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 105 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

23.10 La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 gg. dall'aggiudicazione.

Inoltre si precisa che :

A garanzia della corretta gestione del servizio, e comunque, dell'esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente disciplinare, il concessionario aggiudicatario presterà cauzione del 10% calcolata sul valore del canone offerto relativo all'intero periodo di concessione da costituirsi mediante garanzia fidejussoria rilasciata da banca, compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.lgs 385/93.

Se prestata mediante fideiussione o polizza, la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta del Comune.

Su richiesta del concessionario la garanzia sarà liberata, allo scadere della concessione, sempreché non siano in atto controversie in ordine alla corretta gestione.

La responsabilità civile per l'utilizzo dell'impianto è a carico del concessionario che deve stipulare:

- **polizza di responsabilità civile verso terzi (per un massimale di 500.000,00 euro per sinistro);**
- **polizza per rischio locativo (per un importo pari ai sei canoni concessori offerti)**
- **polizza risarcimento danni per distruzione parziale o totale di beni e attrezzature e per rischio incendio (valore da assicurare del bene oggetto della concessione € 200.000,00)**

Copia di dette polizze dovranno essere allegate alla convenzione che verrà sottoscritta.

Il concessionario potrà chiedere ai fruitori della struttura non convenzionati, impegnati in particolari tornei o manifestazioni, una polizza fidejussoria, per la riparazione di eventuali danni causati all'impianto durante l'uso.

Il concessionario resta, altresì, responsabile dei danni che per fatto proprio o dei suoi dipendenti venissero arrecati ai beni di proprietà del Comune, il quale comunque resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità sia civile che penale.

ART. 24 RISOLUZIONE

24.1 Il contratto verrà risolto qualora il concessionario non adempia ad uno o più degli oneri elencati al precedente articolo n. 7, in tal caso, il Comune evidenzierà l'inosservanza per iscritto, con contestuale invito a ripristinare le condizioni di regolarità nella gestione; nel caso in cui il concessionario perseveri nel comportamento inadempiente, il Comune avvierà la procedura di risoluzione del contratto con a carico del concessionario tutte le spese conseguenti, ivi comprese quelle derivanti dall'espletamento di una nuova gara di appalto, oltre, ovviamente, all'incameramento della cauzione definitiva prestata.

ART. 25 CONTROVERSIE

25.1 Per le soluzioni delle controversie che dovessero nascere in ordine all'esecuzione di quanto previsto nel disciplinare, si fa presente che il Foro competente è quello di Cagliari.

ART. 26 AGGIUDICAZIONE

26.1 Per l'individuazione del concessionario si procederà mediante gara a procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.Lgs n.50 del 18.04.2016 e s.m.i., ossia con l'aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa, sulla base degli elementi di seguito esplicitati:

1) - OFFERTA ECONOMICA	Punti 30/100
All'offerta recante il maggior rialzo rispetto al canone annuo di concessione posto a base di gara, determinato in € 1.500,00 annui , che avrà decorrenza dal primo anno, verrà assegnato il massimo punteggio previsto (Punti 30). Alle altre offerte, il punteggio verrà assegnato mediante l'utilizzo della seguente formula: (vedi allegato P del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) $P_i = O_i * C / O_{max}$	

<p><i>Dove:</i> <i>P_i</i> è il punteggio da attribuire al concorrente <i>i</i>esimo; <i>O_i</i> è il valore offerto dal concorrente <i>i</i>esimo; <i>C</i>: è il punteggio massimo da attribuire (30 p.ti); <i>O_{max}</i> è il valore dell'offerta migliore.</p>	
<p>2) - OFFERTA TECNICA</p> <p>a) – QUALITA' DELLA GESTIONE – PROGETTO OPERATIVO</p>	<p>Punti 40/100</p>
<p>Il punteggio relativo al criterio “Qualità della gestione – progetto operativo” verrà attribuito sulla base dei sub criteri appresso indicati:</p> <p>2a.1) organizzazione e funzionamento interno del servizio : verranno valutati i servizi proposti che prevedono l'utilizzo di apparecchiature informatiche nonchè il progetto di gestione che prevede una efficiente distribuzione dei compiti e delle informazioni da fornire, le proposte di promozione del territorio.</p> <p>La valutazione, in particolare, terrà conto: delle attività che si intende proporre a favore delle scolaresche delle scuole dell'obbligo e delle scuole superiori delle attività che si intende proporre a favore e a sostegno dei portatori di handicap</p> <p>2a.2) Servizi innovativi nel campo della sponsorizzazione e della visibilità della struttura nel territorio, della valorizzazione turistica e della prenotazione turistica.</p> <p>I giudizi di cui alla tabella sottostante saranno formulati tenendo in particolare considerazione l'utilizzo di strumenti informatici e tecnologici nonchè l'efficacia nella nel proporre sul mercato la struttura ricettiva, messa in correlazione con le attrattive di Maracalagonis .</p> <p>La determinazione dei coefficienti di valutazione di ogni elemento di valutazione dell'offerta progettuale avverrà mediante la media dei coefficienti variabili tra zero, attribuiti discrezionalmente dal singolo commissario e successivamente trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate arrotondate alla seconda cifra decimale dopo la virgola.</p> <p>Ciascun commissario dovrà operare sulla base della propria discrezionalità, mirando ad individuare la migliore proposta tra quelle esaminate.</p> <p>Verranno attribuiti in base ad una logica comparativa i seguenti giudizi discrezionali cui corrisponde un coefficiente variabile tra zero e uno e cioè</p> <p>ECCELLENTE 1,00 OTTIMO 0,80 BUONO 0,60 DISCRETO 0,40 SUFFICIENTE 0,20 INSUFFICIENTE 0,00</p>	<p>2a.1) Max punti 20/100</p> <p>2a.2) Max punti 20/100</p>
<p>2) - OFFERTA TECNICA</p> <p>b) – QUALITA' PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI</p>	<p>Punti 30/100</p>
<p>Il punteggio relativo al criterio “Qualità professionale degli operatori che si intende utilizzare nella gestione della struttura</p> <p>2b.1) per ogni addetto che sarà destinato al servizio in concessione</p>	<p>2b.1) punti 2,00 per ogni addetto</p>

<p>2b.2) per ogni anno di servizio già prestato e documentato di ogni addetto al ricevimento presso Parchi Comunali e simili</p> <p>2b.3) per ogni anno di gestione da parte del concorrente (adeguatamente certificata) di parchi comunali e simili ; (potranno essere valutate anche le frazioni di 6 mesi di gestione certificata – valore 2,00 punti)</p>	<p>Max punti 10/100</p> <p>2b.2) punti 2,00 per ogni addetto e per ogni anno</p> <p>Max punti 8/100</p> <p>2b.3) punti 4,00 per ogni anno di gestione</p> <p>Max punti 12/100</p>
---	---

Si precisa che tutte le condizioni tecniche e qualitative, sia di carattere gestionale, sia relative alle manutenzioni, in caso di aggiudicazione, diverranno specifici obblighi contrattuali da osservare, pena, in mancanza, la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo n. 19 del presente disciplinare.

ART. 27 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

27.1 Possono partecipare alla gara i soggetti indicati alle successive lettere a), b), c), a condizione che posseggano i requisiti ulteriori appresso elencati:

- a) Imprese iscritte alla Camera di Commercio per l'attività di - gestione di strutture ricettive, ricreative, parchi pubblici e privati e attività similari;

27.2 I soggetti concorrenti sopraindicati dovranno dichiarare e dimostrare, pena esclusione dalla presente procedura e previa attivazione dell'eventuale cosiddetto soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., qualora siano stati in precedenza concessionari di beni e strutture comunali, di essere in regola con i pagamenti dei relativi oneri di concessione per un periodo di riferimento di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente bando.

ART. 28 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

28.1 I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno dichiarare

1) di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (requisiti di ordine generale), in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Le stesse dichiarazioni devono essere rese dai seguenti soggetti:

- dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- dal socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

2) il nominativo del Responsabile della sicurezza, che sia regolarmente abilitato a norma delle vigenti disposizioni di legge;

3) di aver effettuato un sopralluogo assistito preventivo (obbligatorio) presso il Parco Gessa Comunale oggetto di concessione, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni, in particolare della specificità degli impianti nonché della loro idoneità ad essere gestiti.

28.2 La stazione appaltante rilascerà apposita attestazione di avvenuto sopralluogo assistito; la stessa attestazione dovrà essere allegata all'istanza di partecipazione alla gara; l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione qualora il sopralluogo assistito e la presa visione siano stati comunque accertati per iscritto e tale condizione risulti agli atti della stazione appaltante.

ART. 29 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

29.1 È altresì ammessa la partecipazione alla gara da parte di Raggruppamenti Temporanei tra i soggetti indicati all'art. 2 e all'art. 21 punti a), b), e c) del presente disciplinare a condizione che:

- il requisito minimo di cui al punto 2) dell'Art. 27 sia posseduto per intero dal Soggetto che assumerà la qualifica di Capogruppo – mandatario;
- i requisiti indicati, rispettivamente, ai punti 1) e 3) dello stesso articolo 27 devono essere garantiti dal Raggruppamento Temporaneo nel suo complesso, nel senso che possono essere posseduti da qualsiasi Soggetto facente parte del Raggruppamento;
- il sopralluogo di cui al punto 5.3 dell'articolo 5 dovrà essere effettuato almeno dal soggetto designato, Capogruppo – mandatario;
- ai sensi dell'art. 93 comma 1 ultimo capoverso del D.lgs. 50/2016 , in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria provvisoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
- ai sensi dell'art. 104 comma 10 del D.Lgs 50/2016 in caso di di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative definitive sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

29.2 Si precisa che:

- nella documentazione amministrativa, ciascuna Società facente parte del Raggruppamento dovrà specificare, in valore percentuale, la parte della gestione che verrà svolta autonomamente dalla Capogruppo, nonché quelle che verranno svolte dalle singole Imprese Associate. A norma dell'articolo 48 comma 4, del D.L.vo 50/2016, le Società in Raggruppamento Temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
- per quanto concerne l'offerta congiunta, la responsabilità delle Società raggruppate ed il mandato conferito alla Capogruppo, si fa rinvio alla disciplina prevista dall'articolo 48 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.;

ART. 30 SPESE INERENTI LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, sono a carico del concessionario.

ART. 32. ULTERIORI DISPOSIZIONI

32.1 Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;

32.2 E' facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o , se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;

32.3 L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine decorrente dal termine di scadenza della presentazione dell'offerta.

32.4 l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dell'avviso di gara esperita e del bando sui vari organi di informazione entro 60 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016;

32.5 Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

32.6 la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

32.7 l'aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

32.8 le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

32.9 gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra il concessionario e sub-appaltatore saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

32.10 La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore eventuali importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

32.11 Non è prevista l'applicazione della clausola compromissoria;

32.13 L'Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna sezione di Cagliari nei modi e nel termine di trenta giorni previsti dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010 ovvero, nel termine di 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

32.14 La stipulazione del contratto di concessione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Maracalagonis , 24.03.2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Sergio Garau